

VERBALE N. 15 DEL 19/09/24

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI LA LOGGIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT.A), DLGS. N.267/2000.

Il sottoscritto Dr. Federico Moine, Revisore Unico del Comune di La Loggia, con la presente esprime il proprio parere in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 16.9.2024, avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), DLgs. 267/2000, inerente le spese di giudizio in ossequio al dispositivo di sentenza n.19018/2023 del Giudice di Pace di Torino.

Il sottoscritto,

- esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 16.9.2024, avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), DLgs. 267/2000, inerente le spese di giudizio in ossequio al dispositivo di sentenza n.19018/2023 del Giudice di Pace di Torino;
- tenuto conto che la fattispecie in oggetto deriva da un ricorso presentato da un privato cittadino inerente una sanzione amministrativa ed in particolare la maggiorazione semestrale applicata alla sanzione stessa;
- tenuto conto che il Giudice di Pace adito ha accolto il ricorso del privato cittadino, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite per un totale di euro 545,32;
- tenuto conto che da quanto esposto deriva la necessità di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), DLgs. 267/2000;
- dato atto che il debito in esame trova copertura sul capitolo 1180/1/1 ad oggetto "Rimborso spese processuali per cause CDS";

esprime

parere favorevole in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 16.9.2024, avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), DLgs. 267/2000, inerente le spese di giudizio in ossequio al dispositivo di sentenza n.19018/2023 del Giudice di Pace di Torino, per euro 545,32.



Il Revisore

(Dr. Federico Moine)

Li, 19.9.2024



COMUNE DI LA LOGGIA

Città metropolitana di Torino

~~~~~

**CONSIGLIO COMUNALE**

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**RESPONSABILE DEL SETTORE N. \_\_\_\_\_  
VIGILANZA URBANA E ATTIVITA' ECONOMICHE E  
PRODUTTIVE**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COSTITUENTE MERO ATTO D'INDIRIZZO

NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA

COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c.1 lett.a) del D. lgs n. 267/2000, inerente le spese di giudizio in ossequio al dispositivo di sentenza n. 19018/2023 del Giudice di Pace in merito a ricorso avverso verbale codice della strada.

#### PREMESSO CHE:

conseguentemente al ricorso avverso n. 1 (uno) verbali per violazioni al codice della strada, proposto dal signor L.A. il Giudice di Pace di Torino Con sentenza esecutiva n. **1031/2024 (depositata in data 21/03/2024)**, in accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione n. 470215 relativa al verbale n. V/9094/2017 accoglieva il ricorso e, per l'effetto annullava il verbale *de quo* mandando assolto il ricorrente da ogni pretesa e condannando la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite del ricorrente, spese determinate nell'importo di € 278,00 spese legali, Euro 142,00 per spese precetto, Euro 43,00 per spese ricorso, Euro 63,00 per 15% di rimborso forfettario, Euro 4% di cui al C.P.A., **per un totale di € 545,32** con distrazione in favore dell'Avvocato Daniele MICHELETTA TITA' con studio legale in Torino via Brione n. 39

#### RILEVATO CHE:

- "I debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per i quali è Consentito il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, conseguono all'imperatività del provvedimento giudiziale e, pertanto, come rilevato – al punto 101 dal principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali in data 18.11.2008 – il significato del provvedimento del Consiglio Comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso" (Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Puglia, n. 937PAR/2010 del 29.9.2010).
- L'art. 16 comma 1 del vigente Regolamento per la Contabilità prevede che in presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio finanziario la sussistenza della casistica.
- L'art. 16 comma 2 citato Regolamento precisa che la comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del servizio competente, in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

#### DATO ATTO CHE:

- nel caso di sentenze, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo – in ogni caso – impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti, Sicilia, n. 2/2005 del 23.2.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di Controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenza esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 Testo Unico sugli Enti Locali per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cass. Civ., Sez. I, 16.6.2000 n. 8223).

RILEVATO che l'esposizione debitoria derivante dalle sentenze sfavorevoli per l'Ente ammonta complessivamente ad € 545,32 come meglio dettagliato nelle relazioni illustrative.

CONSIDERATO che per la copertura del debito sopra citato si provvederà mediante mezzi ordinari di bilancio.

RITENUTO di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio che ne consegue.

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTA la relazione illustrativa del debito allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la su richiamata relazione illustrativa è sottratta alla pubblicazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità in vigore;

### **DELIBERA**

DI RICONOSCERE, ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Torino n. 1031/2024, e meglio dettagliata nella relazione illustrativa allegata al presente atto - allegato A) - e che ammonta a complessivi € 545,32;

DI DARE ATTO che la su richiamata relazione illustrativa è sottratta alla pubblicazione;

DI DARE MADATO al Responsabile del Settore 3 Polizia locale – SUAP, nel quale si è originata la spesa a predisporre gli atti necessari per l'assunzione del relativo impegno e la conseguente liquidazione;

DI DARE ATTO che il debito sopra elencato, pari a complessivi € 545,32 trova copertura nell'ambito del competente intervento di spesa e, segnatamente sul capitolo n. 1180/1/art 1 ad oggetto "Rimborso spese processuali per cause CDS";

DI TRASMETTERE, tramite il Responsabile del Servizio Finanziario, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1, E ART. 147 BIS,  
DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.  
STAMPARE PARERE FIRMATO DIGITALMENTE  
E PINZARLO AL TESTO DELLA PROPOSTA**



**COMUNE DI LA LOGGIA**  
**Città metropolitana di Torino**

Settore 3

*Servizio vigilanza urbana – protezione civile - Servizio attività economiche – S.U.A.P.*

Protocollo n. ////

La Loggia 26/08/2024

**OGGETTO:** Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c.1 lett.a) del D. lgs n. 267/2000, inerente le spese di giudizio in ossequio al dispositivo di sentenza n. 1031/24 del Giudice di Pace di Torino in merito a ricorso avverso verbale codice della strada.

**Al Responsabile del  
Servizio Finanziario  
SEDE**

Nel procedimento iscritto al n. R.G. 19018/23 affari contenziosi civili anno 2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino avente ad oggetto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa il sig. LASMANE AMINA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele MICHELETTA TITA' in TORINO via Brione nc 39, proponeva ricorso avverso all' Ingiunzione Fiscale nr.470215 del 2021 relativa al verbale di contestazione n. V9094/2017 per violazione all'art. 80 c. 14 del C.d.S. intendendo contestare la debenza dei c.d.aumenti semestrali (art.24 L. 689 del 1981) nella misura (pari ad euro 272.00) chiedendo di rideterminare tale importo secondo i disposto di cui all'artt. 67e 68 del D.L.18/2020 e che la legittimazione passiva nel giudizio spettasse solo al Comune di La Loggia e non ad Area s.r.l..

All'udienza fissata per il giorno 14/03/2024 il Comando di Polizia locale si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta, dando atto che la motivazione del ricorso era infondata poiché "in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'Artt. 27 della L. n.689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa ,oltre a quanto dovuto per la sanzione e per le spese di procedura, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva".

Stante la nostra richiesta, con sentenza esecutiva n. 1031/24 (pubblicata il 21/03/2024) il G.d.P di Torino, Sezione II Civile, dott. Francesca ALONZO, in accoglimento del ricorso annullava l'ingiunzione fiscale n. 470215 di Area s.r.l. per il residuo importo di euro 272,00 **quali voci "maggiorazioni"** in quanto non dovute, mandando assolto il ricorrente da ogni pretesa e condannando il Comune di La Loggia in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese di lite, a favore del ricorrente, spese determinate nell'importo di € 278 per spese legali, precetto Euro 142,00 , esposti Euro 43,00, 15% rimborso forfettario Euro pari ad Euro 63,00, 4% C.P.A. pari ad Euro 19,32 **per un totale complessivo di Euro 545,32**



con distrazione in favore dell'Avvocato Daniele MICHELETTA TITA' con studio in Torino via Brione n.39.

DATO ATTO che:

L'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposita deliberazione consiliare, gli Enti Locali possano procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione dei beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

In base alle risultanze suindicate, il debito creatosi rientra nella tipologia prevista alla lettera "A" del citato art.194 del D.Lgs n. 267/2000 e pertanto si inoltra la presente, come previsto dall'art. 16 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità, per il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Responsabile Settore n.3  
Comandante la Polizia locale  
Comm. Lucia CAROLI

